

L'IMPOSTA DI BOLLO

OGGETTO DELL'IMPOSTA

ATTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA E ATTI ESENTI


MANCATO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

REGOLARIZZAZIONE

SCHEDA N. 1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642



I SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI NORMATIVI PIU' IMPORTANTI

- ❖ **D.M. 7 giugno 1973**: **Determinazione delle categorie degli atti e documenti per i quali può essere consentito il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario** (Successivamente modificato dal D.M. 11 settembre 1978)
- ❖ **D.M. 7 giugno 1973**: **Determinazione delle categorie degli atti e documenti per i quali può essere consentito il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale** (Successivamente modificato da DD.MM. 25 luglio 1975 3 31 ottobre 1981)
- ❖ **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601**: **Disciplina delle agevolazioni tributarie.**
- ❖ **D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955**: **Disposizioni integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo.**
- ❖ **Legge 29 dicembre 1990, n. 405**: **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato** (legge finanziaria 1991). **Art. 7**
- ❖ **D.M. 20 agosto 1992**: **Approvazione nuova Tariffa imposta di bollo.**
- ❖ **D.M. 17 maggio 2002, n. 127**: **Regolamento recante disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonché la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.**

- ❖ **D.M. 23 gennaio 2004**: Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.


N.B. Tale decreto è stato successivamente abrogato dall'art. 7 del D.M. 17 giugno 2014, a decorrere dal 28 giugno 2014.

- ❖ **D.L. 12 luglio 2004, n. 168**: Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica (Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191)
- ❖ **D.L. 31 gennaio 2005, n. 7**: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione – In vigore dal 1° febbraio 2005 (convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 – In vigore dal 1° aprile 2005).
- ❖ **Agenzia delle Entrate – Provvedimento del 5 maggio 2005**: Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate.
- ❖ **D.M. 24 maggio 2005**: Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (In vigore dal 1° giugno 2005).

- ❖ **D.M. 22 febbraio 2007**: **Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.**
- ❖ **D.M. 25 maggio 2007**: **Dichiarazione di fuori corso di valori bollati espressi in lire, lire-euro ed euro** (In vigore dal 1° settembre 2007).
- ❖ **D.M. 26 maggio 2009**: **Dichiarazione di fuori corso dei foglietti bollati per cambiali con l'indicazione dell'imposta assoluta e delle marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro** (In vigore dal 5 dicembre 2009).
- ❖ **D.M. 17 giugno 2014**: **Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto -articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005** (In vigore dal 27 giugno 2014).
Il decreto definisce le modalità di formazione, di conservazione e di riproduzione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie.
- ❖ **D.M. 28 dicembre 2018**: **Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche** (In vigore dal 1° gennaio 2019).

OGGETTO DELL'IMPOSTA

L'imposta di bollo ha come oggetto il **negozio giuridico o altro atto di natura civile, commerciale, giudiziale o stragiudiziale contenuto sulla carta.**

 Mentre l'imposta di registro colpisce il contenuto patrimoniale dell'atto e la sua funzione economica, l'imposta di bollo attiene al suo aspetto formale e ha come suo oggetto diretto la "carta" nella quale è contenuto il negozio giuridico.

Soggetti all'imposta sono "gli atti, i documenti e i registri", indicati nella Tariffa.




Atti e documenti: Ogni scritto che contiene un negozio giuridico o che, comunque, ha un contenuto capace di produrre effetti giuridici.




Repertori, libri e registri, indipendentemente dal fatto che siano o meno obbligatori per legge o che debbano essere o meno bollati e vidimati.
L'assoggettamento al tributo è da imputarsi alla **funzione giuridica** assegnata loro dalla legge e alla loro **esibizione**.

Sfuggono dall'imposta tutti gli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella Tariffa, gli atti amministrativi posti in essere dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi (*art. 1, comma 2, D.P.R. n. 642/1972*).

ATTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA



ATTI ESENTI DALL'IMPOSTA IN MODO ASSOLUTO




In nessun caso è ammesso il potere discrezionale dei vari uffici che richiedono certificazioni o di coloro che le emettono, né di decidere relativamente all'assoggettamento o meno all'imposta di bollo dell'atto medesimo, così come non è ammesso che il richiedente possa decidere se il documento vada o meno in bollo.

TASSATIVITA' DELLE ELENCAZIONI DELLA TARIFFA E DELLA TABELLA

La costruzione del D.P.R. n. 642/192 consente di affermare che le fattispecie previste nella TARIFFA – ALLEGATO A e nella TABELLA – ALLEGATO B sono tassative e non possono essere interpretate in via analogica.


Esiste tuttavia una norma di carattere residuale contenuta nell'art. 32 della Tariffa – Allegato A, Parte IIa.



**PRINCIPIO
GENERALE**



Per quanto riguarda l'imposta di bollo il principio generale è quello della doverosità del tributo, salvo esplicita previsione d'esenzione che costituisce l'eccezione.



Qualsiasi atto o documento o registro di tipo cartaceo rientra nell'oggetto dell'imposta, salvo poi verificare se lo stesso sconta l'imposta oppure è esente a norma, rispettivamente, della TARIFFA o della TABELLA e, se sconta l'imposta, con quali modalità, in che misura, ecc.

EFFETTI DEL MANCATO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA'

Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto (art. 30, D.P.R. n. 642/1972).

I dipendenti dell'Amministrazione Pubblica non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti gli atti e i registri non in regola con le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 642/1972 (art. 19, D.P.R. n. 642/1972).

L'art. 19 sancisce l'efficacia immediata degli atti, documenti e registri dal momento della loro produzione, sebbene non in regola con l'imposta di bollo, salvo l'obbligo di adeguarli successivamente alle disposizioni fiscali.

Tuttavia, tali atti, documenti e registri devono essere inviati, per la loro regolarizzazione, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento o di deposito.

➤ **Atti senza imposta di bollo**

Hanno ugualmente efficacia

➤ **Atti senza tassa di concessione governativa**

Sono inefficaci

PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA'

L'**eccezione** (esenzione) va sempre motivata altrimenti il cittadino o l'ufficio che fa uso indebito del documento ne è responsabile.

Per quanto riguarda i documenti soggetti ad imposta di bollo fin dall'origine, sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie:

- a) **tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta;**
- b) **tutti coloro che ne fanno uso** (art. 22, comma 1, D.P.R. n. 642/1972).

Partecipazione alla formazione dell'atto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con l'imposta di bollo, **alla formazione del quale non abbia partecipato**, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse nel caso in cui, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione accertata soltanto nei confronti del trasgressore (art. 22, comma 2, D.P.R. n. 642/1972).

REGOLARIZZAZIONE DEGLI ATTI NON IN REGOLA CON IL BOLLO

Art. 1

Tutti gli atti, documenti e registri, formati nello Stato, nella Tariffa, Parte Ia (fin dall'origine) o Parte IIa (in caso d'uso) sono soggetti all'imposta di bollo.

Art. 31

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione (*comma 1*).

La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa (*comma 2*).

Nel caso un dipendente pubblico riceva un atto non in regola con l'imposta di bollo, la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (*comma 3*).

Art. 32

È consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di reperire i valori bollati e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto (*comma 3*).